







KIVI S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

DOCUMENTO SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO CON **DELIBERA IN DATA 29/07/2021**











info@kivi.it 🔀













INDICE

- PARTE GENERALE 5				
SEZIONE PRIMA5				
1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	. 5		
	1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti	5		
	1.2. I reati previsti dal Decreto			
	1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto			
	1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa			
	1.5. La segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Decreto			
	1.6. Le "Linee guida" delle Associazioni di categoria di riferimento			
- PA	ARTE SPECIALE –	18		
SEZ	ZIONE SECONDA	18		
2	II MODELLO DI ODCANIZZAZIONE CECTIONE E CONTROLLO DI VIVI C DI			
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI KIVI S.R.L.			
	2.1. Finalità del Modello	18		
	2.2. Destinatari			
	2.3. Elementi fondamentali del modello			
	2.4. Codice Etico e Modello			
	2.5. Percorso Metodologico di Definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio			
	reato, processi strumentali e protocolli			
	• Aree di Attività a Rischio-Reato			
	■ Processi aziendali "strumentali e/o funzionali"			
	■ Procedure			
	2.6. Sistema di controllo interno	24		
	2.7. Regole comportamentali di carattere generale	24		
	• Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	24		
	• Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in mate societaria			
	 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di 			
	ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di			
	provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Leg 186/2014			
	 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007 	29		
	• Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica (cybercrime) introdotti dalla L. 48/2008	29		
	• Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità			
	giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati introdo	tti		
	dal D.Lgs. 121/2011 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato			
	introdotto dal D.Lgs. 109/2012 e integrato dalla L. 161/2017	31		







info@kivi.it





	 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al li introdotto dalla L. 167/2017 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al ridalla L. 157/2019 	32 eato introdotto
SEZ	ZIONE TERZA	33
3.	Organismo di Vigilanza	33
	 3.1. Durata in carica, decadenza e revoca	35 36
SEZ	ZIONE QUARTA	39
4.	SISTEMA SANZIONATORIO	39
	 Sanzioni per il personale dipendente Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza Misure nei confronti dell'Amministratore unico Misure nei confronti degli apicali 	41 41 41
5.	DIFFUSIONE DEL MODELLO	42

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO......42



+39.0141.95.16.68



www.kivi.it

info@kivi.it

- PARTE GENERALE - IL QUADRO NORMATIVO

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, per brevità, "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "*soggetti apicali*"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "*soggetti sottoposti*").

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale oramai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i soggetti sottoposti abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.











1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

- 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 terc.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
 - Concussione (artt. 317 c.p.).
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 *quater*, 322 *bis* c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).
- 2. <u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</u> introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e dal D.L. 105/2019 (art. 24 *bis*):
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);











- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- False informazioni o omissione di comunicazione di dati necessari alla formazione del "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).
- 3. <u>Delitti di criminalità organizzata</u> introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter).
 - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
- 4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).







- 3.0141,33.10.00
 - www.kivi.it info@kivi.it
- 5. <u>Delitti contro l'industria e il commercio</u>, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
- 6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 (art. 25 *ter*):
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - False comunicazioni sociali fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.);
 - Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.);
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
- 7. <u>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</u>, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*).
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);











- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in L. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- 8. <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,</u> introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1).
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
- 9. <u>Delitti contro la personalità individuale</u>, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006, con il D.Lgs. 39/2014 e con la Legge 199/2016 (art. 25 *quinquies*):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter, commi 1 e 2, c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
- 10. <u>Abusi di mercato</u>, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).
- 11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);











- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29 *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- 12. <u>Reati colposi commessi in violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</u>, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008 (art. 25 *septies*):
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- 13. <u>Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</u> introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Legge n. 186/2014 (art. 25 *octies*):
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 *ter.*1. c.p.).
- 14. <u>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</u>, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*):
 - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/1941);
 - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in











violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della Legge 633/1941; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, comma 2, Legge 633/41);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter* comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 ter comma 2, Legge 633/1941);











- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2 di detti dati (art. 171 *septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies, Legge 633/1941).
- 15. <u>Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 e modificato dalla Legge 121/2011 (art. 25 *decies*):
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).
- 16. <u>Reati Ambientali</u> introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25 *undecies*):
 - Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
 - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);
 - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006);













- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
- 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge 161/2017 (art. 25 duodecies)
 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis, Legge n. 286/1998);
 - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 12, comma 2, 3 e 3 bis, D.Lgs. n. 286/1998) e procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
- 18. Reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 167/2017 (art. 25 terdecies)
 - Delitto di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 604 bis, comma 3 e 4, c.p.).
- 19. Reati tributari, introdotti dal Decreto dalla Legge 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies)
 - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
 - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
 - Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);











- Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Delitti previsti dal D.Lgs. 71/2000 commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al ine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (artt. 4, 5, 10 *quater* D.Lgs. 74/2000).
- 20. Reato di contrabbando introdotto dal Decreto dalla D. Lgs. 75/2000 (art. 25 sexiesdecies)
 - Delitti di contrabbando (artt. 282, 283, 284285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291 bis, 291 quater, 292 D.P.R. 43/1973)

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;











- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, garantendo la tutela del soggetto segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo degli strumenti di segnalazione, in applicazione della disciplina del *whisteblowing*;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL DECRETO

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siccome modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (con cui è stata introdotta la disciplina del *whisteblowing*), prevede che il modello contempli uno o più canali che consentano ai soggetti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto medesimo e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

A questo riguardo la Società ha istituito un canale di comunicazione informatico – casella di posta elettronica dedicata – che farà capo alla casella di posta elettronica odv@kivi.it

1.6. LE "LINEE GUIDA" DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e









controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. La Società ha pertanto preso in considerazione, nella predisposizione del proprio modello, le linee guida redatte dalle associazioni di riferimento e, precisamente, Confindustria, consapevole che il mero rispetto delle stesse non è sufficiente a ritenere l'ente esonerato da responsabilità.

Le "Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" elaborate da Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state successivamente aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008 e da ultimo nel marzo 2014, approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D.Lgs. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:











- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.











- PARTE SPECIALE – IL MODELLO ORGANIZZATIVO

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI KIVI S.R.L.

2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Kivi s.r.l. (di seguito, per brevità, "Kivi" o la "Società"), è stata fondata nel 1995 da un'idea originale e rivoluzionaria di Giancarlo Giberti e di sua moglie Carla Fassone: dare alle persone disabili la possibilità di guidare e di muoversi in completa autonomia e sicurezza.

L'attività della Società ha ad oggetto la progettazione, la costruzione, la vendita e l'installazione di comandi di guida e ausili per il trasporto delle persone disabili, oltre che l'allestimento di veicoli per la guida in carrozzina, tramite l'abbassamento del pianale interno.

A livello internazionale, Kivi s.r.l. dispone di una rete capillare di installatori e distributori che hanno sostenuto un specifica formazione tecnica e che rivendono, a loro volta, a degli installatori. Kivi è presente in Spagna come Kivi Allestimenti Speciali Mobility Iberica s.r.l con sede legale a Barcellona e di proprietà, al 100%, dell'amministratore unico di Kivi s.r.l. Kivi è presente anche in Brasile come Kivi Brasil LTDA, di proprietà di Kivi s.r.l. al 98% e all'1% del suo amministratore unico. Entrambe le aziende hanno la funzione di distributore unico e vendono direttamente agli installatori locali. Entrambe le società hanno solo sede legale all'estero ma non una sede operativa.

Kivi s.r.l., consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera dell'Amministratore Unico in data 29/07/2021, il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.2) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- promuovere, nel mercato internazionale in cui opera, l'attenzione e la particolare













sensibilità della Società verso le tematiche di *compliance* normativa.

2.2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'Amministratore Unico, per i dirigenti e, in ogni caso, per tutti coloro che rivestono, in Kivi, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo anche di fatto, per i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti), per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "Destinatari").

2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi, riepilogata al paragrafo 2.5;
- un corpo procedurale che presidia tutte le attività aziendali, ivi incluse quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate più esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, di cui alla Sezione Terza del presente Modello, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio descritto nella Sezione Quarta volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

2.4. CODICE ETICO E MODELLO

Kivi s.r.l., sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il proprio Codice Etico (di seguito, alternativamente il "Codice" o il "Codice Etico"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di Kivi afferma comunque principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello e costituendo dunque un elemento ad esso complementare.











2.5. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO, PROCESSI STRUMENTALI E PROTOCOLLI

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di primario studio legale, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale.

Successivamente, Kivi ha analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (Amministratore Unico e Responsabili di Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in questionari compilati in occasione di interviste rivolte all'Amministratore unico e ai responsabili delle più rappresentative funzioni aziendali. I questionari sono disponibili per l'eventuale consultazione dell'Amministrazione, del Revisore e di chiunque sia autorizzato a prenderne visione.

In particolare, di seguito, sono dettagliate le aree aziendali declinate a loro volta in una serie di sotto attività, a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e formalità di realizzazione degli stessi nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi strumentali e funzionali").

Aree di Attività a Rischio-Reato

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendale, che vengono di seguito riportate:

- A. Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti;
- B. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- C. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- D. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- E. Gestione della contabilità e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- F. Gestione degli adempimenti in materia societaria;
- G. Gestione delle attività commerciali, degli acquisti di beni e servizi e dei flussi finanziari in generale;
- H. Gestione degli adempimenti fiscali;











- . Gestione del sistema informativo aziendale;
- J. Gestione degli aspetti ambientali delle attività aziendali.

In considerazione delle aree di attività aziendale sopra richiamate sono risultati ad esse potenzialmente associabili i seguenti reati presupposto:

- Art. 24: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Art. 24 bis: Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- Art. 25 ter. False comunicazioni sociali (anche in danno dei soci o dei creditori); Impedito Controllo, Indebita restituzione di conferimenti; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Formazione fittizia del capitale; Illecita influenza sull'assemblea; Corruzione tra privati; Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 25 septies: Omicidio colposo, Lesioni personali colpose;
- **Art. 25** *octies*: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- **Art. 25** *decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25 undecies: Tutela penale dell'ambiente;
- Art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- Art. 25 terdecies: Razzismo e xenofobia;
- Art. 25 quinquiesdecies: Reati tributari.

In ragione delle attività aziendali di Kivi s.r.l. non si sono ravvisati significativi profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui all'Art. 24 ter (Delitti di criminalità organizzata), Art. 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), Art. 25 bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio); Art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), Art. 25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), Art. 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale), Art. 25 sexies (Abusi di mercato), Art. 25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) e alla Legge 146/2006 (Reati transnazionali), nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra e, comunque, ricompresi negli artt. 24, 24 bis, 25, 25 ter, 25 octies. Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti specifici reati.

Per un maggior dettaglio delle attività "sensibili", delle possibili modalità di realizzazione dei reati ritenuti ad esse associabili e delle finalità ipoteticamente perseguite dalla Società con la commissione degli stessi, si rinvia all'esame della Matrice delle Attività a Rischio-Reato.













• Processi aziendali "strumentali e/o funzionali"

Nell'ambito dell'attività sopra riassunta, sono stati individuati i processi c.d. strumentali, ovverosia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, e precisamente:

- 1. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 2. Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- 3. Gestione dei flussi monetari e finanziari
- 4. Gestione degli acquisti e delle vendite di beni e servizi
- 5. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori
- 6. Gestione della contabilità aziendale e degli adempimenti in materia fiscale
- 7. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i Soci e il Revisore
- 8. Gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008
- 9. Gestione della Sicurezza Informatica
- 10. Gestione degli aspetti ambientali legati alle attività aziendali

Procedure

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha proceduto a verificare l'adeguatezza del corpo procedurale esistente al fine di presidiare le aree di rischio individuate.

La Società, infatti, è dotata di un Manuale della Qualità, conforme alle norme ISO 9001 2015, nonché alle norme tecniche di settore e alle norme cogenti, che contiene i sistemi di gestione di ogni processo organizzativo aziendale.

In particolare, il Manuale della Qualità comprende:

- la Responsabilità della Direzione, in cui vengono definiti la pianificazione aziendale, la responsabilità primaria in capo alla Direzione, con previsione dei rischi connessi alle attività aziendali, la predisposizione delle risorse e dei mezzi necessari, la identificazione delle responsabilità del Personale ed i sistemi di verifica e di valutazione del sistema;
- la gestione e l'organizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in cui vengono identificati processi aziendali quali la documentazione delle informazioni e le comunicazioni, la misurazione, l'analisi e il miglioramento finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi della Società, attraverso audit interni e adozione di azioni correttive, la gestione delle risorse umane e tecniche;
- Selezione e qualifica dei fornitori (Approvvigionamento): lo scopo di questa procedura è di descrivere i criteri per la selezione e la classificazione dei fornitori di cui si avvale la Società;











- Progettazione e Sviluppo del prodotto/Adattamento e Vendita del prodotto e Distribuzione con rete in Franchising: queste procedure disciplinano l'acquisizione delle esigenze del cliente, che destinate a trasformarsi in requisiti del prodotto, la gestione della prototipazione e campionatura dei prodotti specifici;
- la Gestione delle Risorse umane e tecniche, in cui vengono definite le strategie di formazione e addestramento del personale, nonché i requisiti di adeguatezza delle infrastrutture e attrezzature e della conformità dell'ambiente di lavoro;
- la Produzione/Installazione del Prodotto, avente ad oggetto i processi per la realizzazione dei prodotti aziendali, le relative fasi (pianificazione dell'ordine, gestione della produzione, controllo dei prodotti, gestione del magazzino) e responsabilità concernenti ciascuna attività prevista;

Tale Manuale, unitamente alla documentazione allegata, è custodito dalla Società e costituisce parte integrante del presente Modello.

Allo scopo di consentire il controllo *ex ante* nonché la ricostruzione *ex post* di ciascun processo decisionale aziendale e delle relative fasi, le Procedure contemplano specifici e omogenei principi il cui rispetto deve essere garantito nello svolgimento delle attività aziendali e, segnatamente:

- Principi di legalità;
- Principi di obiettività, coerenza e completezza;
- Principi di segregazione dei compiti;
- Principi di tracciabilità delle decisioni aziendali e verificabilità delle operazioni.

Dette Procedure, inoltre, richiamano espressamente le modalità operative di maggior dettaglio alle stesse allegate.

In occasione dell'adozione del Modello 231, la Società ha poi deciso di integrare l'apparato procedurale esistente, adottando n. 05 procedure integrative, costituenti parti integranti del presente Modello. Tali procedure riguardano le aree operative che in sede di mappatura si sono rilevate maggiormente esposte al rischio di commissione degli illeciti c.d. presupposto e sono volte a prevenire la possibile realizzazione delle stesse. La Società ha proceduto quindi alla redazione di n. 05 procedure integrative nelle quali sono analiticamente formalizzati i ruoli dei responsabili delle diverse funzioni aziendali coinvolti nei processi aziendali, anche in ragione delle procure conferite dal soggetto apicale, ispirandosi al principio di segregazione dei compiti, di tracciabilità, di documentabilità delle scelte operative, nonché di conformità delle decisioni aziendali ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli atti e delle attività sociali.

In particolare, con l'approvazione del presente Modello, sono adottate le seguenti procedure integrative:

Procedura 1: acquisiti strategici;

Procedura 2: acquisti non strategici;

Procedura 3: disposizioni di pagamento;

Procedura 4: vendite:

Procedura 5: flussi informativi.

Ai fini del presente Modello è necessario che le singole Funzioni aziendali diano attuazione ai flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e relativi alle informazioni ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento, in quel determinato ambito, di una sistematica e organizzata attività di verifica da parte dell'Organismo stesso.

Ciascuna Procedura costituisce regola di condotta aziendale e forma parte essenziale del presente Modello.













Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di Kivi si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- le sopra menzionate Procedure;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di procure;
- sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al *business*.

L'attuale sistema di controllo interno di Kivi, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (cosiddetta segregazione dei compiti):
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.


2.7. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

Di seguito si rappresentano le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto identificato. La violazione di dette regole comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nella Sezione Quarta.

• Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di Kivi, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della













Pubblica Amministrazione (di seguito complessivamente definiti "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi (es. provvedimenti favorevoli) per la Società e/o per sé;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione chiamati a decidere su fatti rilevanti per la Società, ovvero che concorrano in dette decisioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- favorire, nei processi di assunzione e/o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- affidare incarichi ovvero corrispondere onorari o compensi a eventuali consulenti esterni, eludendo le regole per la scelta e per la congruità del corrispettivo che devono ispirarsi a criteri di chiarezza, giustificazione in relazione all'incarico e documentabilità, evitando di scegliere soggetti "vicini" a persone legate alla P.A. con conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti con la Società.

In questa fase, è necessario che tutti i soggetti che intervengono per conto della Società siano individuati e appositamente autorizzati.

Ciascuna fase rilevante nell'ambito della gestione dei rapporti con la P.A. deve risultare da apposita documentazione scritta.

Ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica nell'ambito delle attività relative alla presente fase.

I dipendenti coinvolti nei rapporti con la P.A. devono essere debitamente informati e sensibilizzati in ordine alle procedure adottate dalla Società e devono immediatamente segnalare al proprio responsabile e/o all'OdV qualunque tentativo di concussione o richiesta di indebiti vantaggi di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza.

Tutta la corrispondenza destinata alla P.A. è preventivamente condivisa con le competenti strutture ed è successivamente controllata, in ordine a completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse, da parte della struttura interessata.

Il Responsabile della struttura interessata dalla visita ispettiva deve individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società e di ogni accertamento ed eventuale prescrizione deve essere redatto apposita nota scritta











sottoscritta dall'incaricato dalla Società, salvo che venga rilasciato dai funzionari pubblici apposito verbale che deve essere tempestivamente trasmesso al Responsabile della struttura interessata.

L'Amministratore e, nei casi rilevanti ai fini 231, l'OdV devono essere tempestivamente informati della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dalla P.A.

La gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la P.A. prevede l'individuazione delle responsabilità di indirizzo e gestione delle singole fasi del processo in capo alle strutture della Società competenti per materia.

In ogni caso, devono essere chiaramente individuati i poteri relativi alla definizione delle transazioni, le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso nonché i presupposti per il conferimento di incarichi a legali esterni, da autorizzarsi da parte dell'Amministratore unico.

Devono essere periodicamente svolte verifiche e monitoraggi sulle vertenze pendenti e sulla correttezza di tutti gli adempimenti connessi.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Kivi, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di conformarsi alle regole comportamentali sopra descritte, in quanto applicabili anche a tali rapporti.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia societaria

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;











- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del socio e del Collegio Sindacale;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Inoltre, in conformità con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 38/2017, la Società fa espresso divieto agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, ovvero, a tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, di ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta o accettarne la promessa, per compiere o accettare un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio e degli obblighi di fedeltà.

Per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi e spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti a ciò espressamente facoltizzati.

Tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate da soggetti individuati e muniti dei necessari poteri.

Per quanto concerne gli omaggi e le spese di rappresentanza destinati, seppur in modo non esclusivo, ad esponenti della P.A. le procedure aziendali devono stabilire idonei limiti quantitativi rapportati al valore di tali omaggi/spese.

Per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione, mediante acquisizione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

Deve essere redatto apposito elenco dei beneficiari e dell'importo delle erogazioni ovvero degli omaggi distribuiti, con indicazione della data e/o delle occasioni di elargizione. Tale obbligo non si applica per gli omaggi riportanti il logo della Società.

 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e dalla Legge 186/2014

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- utilizzo nelle transazioni del sistema bancario;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);











- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e *partner* in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- verifica della provenienza di denaro, beni o altre utilità impiegate nell'attività economica, finanziaria e imprenditoriale della società;
- verifica periodica del corretto assolvimento degli adempimenti tributari, anche a mezzo informative all'OdV da parte del Revisore della società.

La Società fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura salvo non siano di modica entità;
- impiegare o trasferire, in attività economiche o finanziarie della società, denari o beni di cui non sia stata tracciata, preventivamente, la provenienza;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

Per quanto riguarda specificamente la gestione dei flussi e dei movimenti finanziari, le strutture aziendali coinvolte sono tenute ad agire secondo i principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, societaria e contributiva.

L'effettuazione dei pagamenti deve avvenire mediante il coinvolgimento di almeno due distinte funzioni aziendali, l'addetto a tale attività nonché l'amministratore unico.

Il rimborso, in favore dei dipendenti, di costi e/o spese dagli stessi anticipati per ragioni di servizio, può avvenire solo a fronte della esibizione di documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa, la data, il fornitore e la causale della spesa sostenuta.

Il pagamento delle competenze da liquidarsi in favore di consulenti esterni avviene con l'apposizione di un visto da parte del responsabile dell'area a favore della quale è stata prestata l'attività.

Le operazioni per cassa sono demandate esclusivamente all'organo amministrativo o a persona da esso espressamente e formalmente designata.

In ogni caso, devono essere limitati i prelevamenti di somme sui conti correnti bancari o postali della Società, preferendo, come mezzo di pagamento, l'utilizzo di strumenti tracciati.

Le prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita, e sui movimenti di cassa devono essere oggetto di accurato e costante controllo da parte del responsabile amministrativo previamente individuato.

Infine, la Società deve utilizzare appositi canali informativi, verso l'Amministratore e verso l'OdV, in relazione a tutti i rilievi e le osservazioni compiute dai soggetti tenuti alla predisposizione e al controllo delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali della Società.







5.0141.55.10.00



A questo proposito, le scritture contabili, la documentazione relativa agli audit interni e la documentazione di supporto alla stesura del bilancio e agli adempimenti fiscali devono essere accuratamente conservati.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007

Kivi promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") e nel soprarichiamato Manuale della Qualità.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza *ex* art. 16 D.Lgs. 81/2008, Dirigenti) e alle Direzioni e Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza,
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica (cybercrime) introdotti dalla L. 48/2008

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle









info@kivi.it



banche dati, delle applicazioni, dei *client*, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale custodisce i propri codici identificativi al fine di assicurarne la segretezza, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa.

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i *client*, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione:
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai *client*;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità e protetti da programma antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione:
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*).
- Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di ricorrere a minacce oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.











Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati introdotti dal D.Lgs. 121/2011

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tutto il personale della Società e alle ditte terze che operano presso o per conto della stessa, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emissive, degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e di inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo (e.g., ARPA, Amministrazione Provinciale);
- ➤ abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- condurre l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- > violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare/alterare, e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, anche con riferimento al SISTRI – Area Movimentazione;
- > effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti;
- > impedire l'accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo;
- ➤ effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- ➤ violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, alla messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

• Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato introdotto dal D.Lgs. 109/2012 e integrato dalla L. 161/2017

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di cui all'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale area di rischio si richiamano i principi di cui al Manuale della qualità e che costituisce parte integrante del presente Modello.

Il personale della Società e delle ditte terze che operano presso o per conto della stessa, deve essere regolarmente presente sul territorio nazionale.











In via generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari a vario titolo coinvolti nella gestione delle risorse umane di:

- assumere, a tempo determinato o indeterminato, lavoratori subordinati o somministrati per il tramite di agenzie interinali, privi di permesso di soggiorno;
- stipulare contratti di affidamento di servizi con società o soggetti terzi il cui personale sia irregolarmente presente sul territorio italiano;
- promuovere, dirigere, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza di stranieri irregolari sul territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità.

A questi fini, Kivi adotta la seguente procedura in materia di gestione del rapporto di lavoro subordinato:

- divieto di assunzione, in qualsiasi forma, di persone provenienti da paesi terzi, i quali non siano in regola con il permesso di soggiorno in Italia;
- adozione di misure di riconoscimento del personale (badge identificativi).

• Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato introdotto dalla L. 167/2017

I seguenti principi comportamentali di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia di cui all'art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- istigare a commettere o commettere atti di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si richiede, pertanto a tutti i Destinatari del Modello il rispetto dei principi espressi nei rapporti interpersonali dal Codice Etico (o di comportamento), adottato dalla Società e parte integrante del Modello.

• Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato introdotto dalla L. 157/2019

I seguenti principi comportamentali di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

A questi fini, Kivi adotta la seguente procedura, che integra e completa le procedure previste dal Manuale della Qualità:

regolamentazione contrattuale per la fornitura di beni e servizi, o comunque documentabilità del rapporto di fornitura con riguardo a tutte le fasi dello stesso. Porre particolare attenzione alla documentabilità dei seguenti momenti: modalità di individuazione del fornitore, criteri di scelta del fornitore, acquisizione notizie sulla identità e affidabilità del fornitore (anche periodiche, per ordini continuativi), valutazione del valore di mercato dei beni e servizi e giustificazione di eventuali scostamenti significativi, gestione dell'ordine, contabilizzazione delle











forniture, tracciabilità dei pagamenti, conservazione dei documenti di pagamento, conservazione dei documenti di trasporto, verifica della identità tra soggetto che fattura e soggetto che fornisce i beni o servizi, redazione e conservazione dei documenti di magazzino, tracciabilità dell'impiego dei beni e servizi acquistati;

- > nei rapporti fra società controllate o fra capogruppo e controllate: verificare la corretta intestazione delle fatture ed eventuali formali cessioni del credito;
- regolamentazione contrattuale per la cessione di beni e servizi, o comunque documentabilità del rapporto di cessione con riguardo a tutte le fasi dello stesso. Porre particolare attenzione alla documentabilità dei seguenti momenti: acquisizione notizie sul cliente, gestione dell'ordine e delle risorse impiegate, redazione e conservazione dei documenti di magazzino, emissione di fatture con descrizione corretta e circostanziata dei beni e servizi ceduti, verifica della identità tra cliente e soggetto destinatario della fatturazione, contabilizzazione delle cessioni, tracciabilità dei pagamenti, conservazione dei documenti di pagamento, conservazione dei documenti di trasporto);
- > conservazione del carteggio e-mail intercorso, soprattutto rispetto a forniture/cessioni di ammontare significativo, sia per quanto riguarda la fase della contrattazione, sia per quanto riguarda la fase dell'esecuzione contrattuale;
- adozione di procure o deleghe;
- > segregazione delle funzioni: distinzione tra quella preposta alla disposizione dell'ordine e quella preposta alla disposizione dei pagamenti;
- controllo delle movimentazioni finanziarie e del raccordo con le risultanze contabili;
- controllo e/o revisione delle posizioni debitorie aperte a fine esercizio;
- rispetto dei principi in tema di redazione e tenuta della contabilità societaria e conservazione della stessa;
- > periodiche circolarizzazioni.

Si applicano, inoltre, tutte le regole di comportamento da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati societari, ricordando che:

- ▶ le registrazioni contabili sono effettuate solo dal personale abilitato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali, obbligatorie e no, e finalizzate alla redazione delle dichiarazioni fiscali avviene esclusivamente mediante modalità che garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione degli stessi devono essere autorizzate secondo le procedure interne in materia di contabilità.

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del











Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Organo di amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con lo stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, Kivi s.r.l. ha nominato, con delibera del 29/07/2021, l'Organismo di Vigilanza collegiale, composto da 2 componenti, che riporta direttamente all'Amministratore unico.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- <u>Autonomia e indipendenza</u>: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di *reporting* direttamente all'Amministratore unico, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo;
- <u>Professionalità</u>: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza (in particolare, conoscenze giuridiche, dei principi e delle tecniche di controllo e di monitoraggio);
- <u>Continuità d'azione</u>: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non devono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con l'Amministratore unico.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

L'Amministratore unico può revocare con delibera i componenti dell'Organismo di Vigilanza in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione all'Amministratore di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;











- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituiscono invece causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dalla sentenza l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto, da comunicarsi all'Amministratore unico a mezzo di raccomandata A.R.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso all'Amministratore unico per la relativa presa d'atto.

3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
- verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul whisteblowing e volti a consentire la presentazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte di tutti i Destinatari del Modello e la riservatezza di questi ultimi all'interno di tutto il processo di segnalazione; gestire il processo di analisi e valutazione delle segnalazioni provenienti dal canale informativo e vigilare sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione e discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione" (art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/2001, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L. 179/2017).

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

 coordinarsi e collaborare con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;







info@kivi.it





- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica, numero di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- segnalare immediatamente all'Amministratore eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore stesso.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

L'Amministratore unico della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato direttamente dall'Amministratore unico.

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Amministratore unico della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore unico lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- periodicamente, e senza particolari formalità, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- con cadenza annuale, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e, a sua volta, potrà richiedere a all'Amministratore di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su













questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo:
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine la Società ha istituito canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica reso noto al personale aziendale ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti, nel pieno rispetto della disciplina del whisteblowing.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli anche in forma anonima, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Direzione/Funzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure dirigenziali e/o apicali della Società, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore unico;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore unico della Società, adotta gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci affinché valuti l'eventuale revoca delle deleghe conferite all'Amministratore unico.













Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- report, a cura della competente Direzione/Funzione aziendale, su tutte le attività di controllo e/o vigilanza sulla Società ad opera di qualunque organo della Pubblica Amministrazione:
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello della sicurezza sul lavoro;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni:
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di Kivi, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni/Funzioni tenute al relativo invio. L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza - e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede del Società e conservate per dieci anni.











info@kivi.it

SEZIONE QUARTA

SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato:
- c) comportamenti che integrano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di whisteblower per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione e comportamenti, connotati da dolo o colpa grave, volti alla presentazione di segnalazioni infondate

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) rimprovero verbale;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni;
- iv) licenziamento.











Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che:
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ii) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione colui che;
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta;
 - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di tre giorni il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;
 - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
 - effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;
- v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che:
 - eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
 - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;











- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- sospensione dal lavoro;
- ii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Misure nei confronti dell'Amministratore unico

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'Amministratore unico, l'Organismo di Vigilanza assume o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera dell'Amministratore unico, l'Organismo potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci che, in base all'entità e gravità della violazione commessa, assumerà le iniziative ritenute più opportune.













In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera dell'Amministratore unico, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e. nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci.

Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5. **DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Kivi s.r.l., consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, Kivi:

- invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblica il Modello sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianifica sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura dell'Amministratore della Società che identificherà allo scopo una risorsa a cui affiderà tale incarico, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del presente Modello costituisce responsabilità dell'Amministratore unico.







info@kivi.it

Le successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse, pertanto, alla competenza dell'Amministratore della Società. Tra tali modifiche si intendono ricomprese quelle conseguenti a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove aree sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo;
- interventi legislativi;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica.

Costituiscono in ogni caso modifiche sostanziali quelle che incidono sulla composizione, durata in carica e operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché sulle regole del sistema sanzionatorio.

Le modifiche e/o integrazioni di carattere meramente formale, inerenti, a titolo esemplificativo, l'elenco dei reati di cui al paragrafo 1.2, nonché l'integrazione dell'elenco delle procedure aziendali rilevanti in ambito 231 o la modifica della relativa nomenclatura, sono rimesse all'Amministratore della Società che identificherà allo scopo una risorsa cui affiderà tale incarico.